

Delibera n° 458

Estratto del processo verbale della seduta del
1 aprile 2022

oggetto:

MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19:
GRATUITÀ DEI TAMPONI PER FINE ISOLAMENTO E QUARANTENA ESEGUITI DA FARMACIE
ADERENTI AL PROTOCOLLO REGIONALE IN MATERIA DI TEST ANTIGENICI RAPIDI PER
SARS-COV-2.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTO l'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, segnatamente:

- il comma 418, il quale prevede che *"i test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS CoV 2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza"*;
- il comma 419, il quale stabilisce che *"le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all'esecuzione dei test e dei tamponi di cui al comma 418 citato nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali"*;

VISTI

- l'articolo 1 comma 7-ter del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- l'articolo 5 del decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 rubricato "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", il quale dispone che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, d'intesa con il Ministro della salute, sottoscriva protocolli d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2;
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza." e, segnatamente, il disposto degli articoli 6 e 7 che disciplinano la graduale eliminazione, rispettivamente, del green pass base e rafforzato;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta regionale e, in particolare:

- la delibera n. 188 del 12 febbraio 2021 avente ad oggetto la ratifica del *"Protocollo per l'esecuzione di test antigenico rapido in farmacia per la sorveglianza Covid-19"* sottoscritto in data 2 febbraio 2021 Federfarma Friuli Venezia Giulia e Assofarm/Farmacieunite e il Vicepresidente e Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, cooperazione sociale e terzo settore, delegato alla protezione civile;
- la delibera n.1284 del 20 agosto 2021 con la quale è stato recepito il *"Protocollo d'intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica covid-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105"*;
- la delibera n. 105 del 28 gennaio 2022 avente ad oggetto "Misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica covid-19: gratuità dei tamponi per fine isolamento e quarantena e per i contatti in ambito scolastico nelle scuole primarie eseguiti da farmacie e strutture sanitarie autorizzate aderenti al protocollo nazionale del 5 e del 6 agosto 2021 in materia di test antigenici rapidi per Sars-Cov-2;

EVIDENZIATO che

- la formulazione originaria del Protocollo regionale, che ha disciplinato gli accordi con le farmacie regionali aderenti prima del sopravvenuto accordo nazionale, innanzi richiamato, ha stabilito in Euro 26,00 la

remunerazione complessiva per ogni test antigenico rapido eseguito da parte delle farmacie e delle strutture sanitarie private aderenti;

- il Protocollo nazionale per l'effettuazione dei test antigenici rapidi sopra citato, nell'ottica di un contenimento dei prezzi, ha stabilito la remunerazione complessiva di euro 15,00 per ogni test antigenico rapido eseguito da parte delle farmacie e delle strutture sanitarie private aderenti, comprensivo dei costi di approvvigionamento, del materiale di consumo occorrente, degli oneri di logistica, di rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 e di ogni altro onere accessorio connesso alla esecuzione della prestazione, compreso l'atto professionale di somministrazione ed effettuazione del singolo test antigenico rapido;

PRESO ATTO che per effetto delle disposizioni di rango nazionale sopravvenute all'accordo regionale ha cessato di produrre effetti per la parte in cui il suo contenuto non è risultato compatibile con la nuova disciplina definita a livello nazionale;

RILEVATO che:

- il protocollo d'intesa nazionale ha terminato di produrre effetti in concomitanza con la cessazione dello stato di emergenza, dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri di data 31 gennaio 2020;
- il protocollo d'intesa regionale è tutt'ora vigente;

PRESO ATTO della disponibilità delle Associazioni di categoria delle farmacie regionali a continuare l'attività di test in favore della cittadinanza con le tariffe disposte dal Protocollo nazionale sopra richiamato;

TENUTO CONTO di quanto disposto in materia di procedure di fine isolamento per i casi di COVID-19 e per i contatti stretti di cui all'articolo 1 comma 7-ter del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e di quanto previsto dal 01.04.2022 dall'art. 4 commi 1 e 2 del D.L. 24 marzo 2022;

RILEVATO che per effetto della deliberazione di giunta regionale n. 105 del 28 gennaio 2022, innanzi richiamata, i cittadini residenti o domiciliati nella Regione Friuli Venezia Giulia hanno potuto avvalersi, fino al 31 marzo 2022, delle farmacie convenzionate e delle strutture sanitarie private aderenti al Protocollo nazionale del 5 e 6 agosto 2021 per effettuare il tampone rapido antigenico per SARS –CoV-2 ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 con costi a totale carico della Regione Friuli Venezia Giulia per ogni tampone rapido antigenico effettuato per il fine isolamento dei casi di COVID-19 e dei contatti stretti identificati dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente;

EVIDENZIATO che la delibera n.105/2022, sopra citata, cessa di produrre effetti il 31 marzo 2022;

PRESO ATTO che la necessità di effettuare un'elevata attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole primarie è stata ridimensionata dall'entrata in vigore delle nuove modalità di presa in carico dei casi e contatti di SARS CoV-2 in ambito scolastico previste dalla LEGGE 4 marzo 2022, n. 18 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore."*;

PRESO ATTO

- della disciplina vigente in materia di procedure di fine isolamento per i casi di COVID-19 e per i contatti stretti;
- dell'attuale situazione epidemiologica regionale;
- del fatto che, presso le strutture pubbliche, risulta ancora problematico effettuare un numero di tamponi che risulti adeguato rispetto alla numerosità delle richieste degli utenti, vista la difficoltà di reperire adeguate risorse umane da destinare a tali attività;

RILEVATO, pertanto, che i Dipartimenti di Prevenzione debbono essere coadiuvati nello svolgimento delle attività di effettuazione tamponi per SARS-CoV-2 per garantire risposta efficiente alla domanda della popolazione;

PRESO ATTO che le farmacie convenzionate sono idonee a fornire tale prestazione, rientrante nei Livelli Essenziali Assistenziali (LEA), in maniera adeguata;

PRESO ATTO, altresì, che l'esecuzione delle prestazioni in parola da parte delle farmacie rappresenta uno strumento idoneo a rispondere in maniera adeguata al volume di attività richiesto;

EVIDENZIATO che sussistono i presupposti di fatto per prevedere la rimborsabilità della prestazione, svolta dalle farmacie convenzionate, finalizzata ad integrare le prestazioni del Servizio Sanitario Regionale per l'effettuazione dei test per la fine isolamento dei cittadini affetti da COVID-19, purché asintomatici da almeno 3 giorni, e per la fine quarantena dei contatti stretti asintomatici di tali casi, fino al 30 aprile 2022, per l'intero costo sostenuto dai cittadini residenti o domiciliati in Regione per l'effettuazione delle prestazioni in argomento;

DATO ATTO che agli oneri per gli interventi di cui alla presente deliberazione si fa fronte con le risorse assegnate per lo svolgimento delle attività finalizzate e/o delegate dalla Regione agli Enti del Servizio Sanitario Regionale, a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo n. 1 (Spese correnti), del bilancio per l'esercizio in corso;

TUTTO ciò premesso e considerato, su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,

LA GIUNTA REGIONALE all'unanimità

DELIBERA

1. di disporre che i cittadini residenti o domiciliati nella Regione Friuli Venezia Giulia possano avvalersi, fino al 30 aprile 2022, delle farmacie convenzionate aderenti al Protocollo nazionale del 5 agosto 2021 per effettuare il tampone rapido antigenico per SARS –CoV-2 ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
2. che la Regione Friuli Venezia Giulia assuma a proprio intero carico la tariffa di euro 15.00 per ogni tampone rapido antigenico effettuato per il fine isolamento dei casi di COVID-19 e dei contatti stretti identificati dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente, a valere sulle risorse indicate in parte motiva;
3. di incaricare la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità di fornire le indicazioni operative che dovessero rendersi necessarie per dare attuazione alla presente deliberazione;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE